

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 aprile 2017, n. 88
Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. Onlus di Bari. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed accreditamento istitu-zionale, ai sensi degli artt. 8, comma 3 e 29, comma 6-ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., di un Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) sito in Triggiano (BA) alla Via Gramsci nn. 37-41.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di posizione organizzativa;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta.

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 — *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 4 *"Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero"*.

La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto *"Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"*, prevede:

- all'art. 3, lettera c), punto 4) che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie;
- all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 33 che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrano nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture;
- all'art. 8, comma 3 che *"alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1."*, tra cui quella in oggetto del presente provvedimento.

Inoltre, la medesima L.R. n. 8/2004 disponeva, all'art. 29, comma 4 bis che *“Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art.3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 13 genn. 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accredito transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino all'acquisizione dell'accredito istituzionale. (...)”*.

Il R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha ulteriormente specificato il predetto disposto normativo disponendo, all'art. 1, comma 2, quanto segue:

“Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

- 1. Il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;*
- 2. Il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;*

Il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuale.”

L' art. 12 della L.R. n. 4/2010 prevede, ai commi 2 e 3, rispettivamente:

- che tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali, che alla data del 31/12/2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'art. 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2013 accedono alla fase dell'accredito istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 3/2005;
- che l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l'autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal Reg. reg. n. 3/2005.

La L.R. n. 14 del 17/06/2013 ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 8/2004 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio sanitarie autorizzate e/o accreditate, tra l'altro abrogando i sopra citati R.R. n. 18 del 30/07/2009 e comma 4bis dell'art. 29 della L.R. n. 8/2004, ma stabilendo altresì, con l'inserimento al medesimo art. 29 della L.R. n. 8/2004 del comma 6 ter, che:

“Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L'accredito nella nuova sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuovo accreditamento anche ai sensi e per gli effetti del comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (...)”.

Successivamente, la legge n. 15 del 27/2/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, all'art. 7 (*Proroga di termini in materia di salute*), ha inserito il comma 1-bis, il quale dispone che *“All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. (...)”*.

Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. Onlus di Bari , con nota prot. n. 84 del 6/8/2007, ha presentato al Settore Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) istanza ad oggetto *“Domanda per l’accreditamento istituzionale di struttura sanitaria operante in regime di transitorio accreditamento ai sensi della Legge 724/94”* per un Centro Diurno ubicato in Triggiano alla Via S. D’Acquisto n. 14 (n. 8, n.d.r.), allegandovi, tra l’altro:

- copia della Deliberazione n. 2514 del 6/8/99, già agli atti del Servizio Accreditamenti, con cui il D.G. della ex AUSL BA/4 ha preso atto della riorganizzazione delle strutture convenzionate con i diversi Enti gestori per l’adeguamento alle disposizioni della D.C.R. n. 244/1997, indicando nell’allegato 3, tra le strutture gestite dalla Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. - Onlus di Bari, n. 1 Centro Diurno;
- copia della Deliberazione n. 887 del 14/4/2000, ad oggetto *“Impegno di spesa, per l’Assistenza Psichiatrica per infermi di mente in Strutture Riabilitative convenzionate con l’AUSL BA/4 e provvisoriamente accreditate ai sensi dello DCR n° 244/97. — Anno 2000.”*, con la quale il D.G. della ex AUSL BA/4, *“(…) Premesso che le deliberazioni G.R. n° 135 del 19/2/98, n° 3841 dell’1/10/98 e n° 313 del 15/4/99 concernenti gli adempimenti ai fini dell’accreditamento delle strutture pubbliche e private (…) accreditano allo stato attuale le strutture convenzionate con le AA.UU.SS.LL. in attesa della emanazione delle disposizioni regionali amministrative sia in ordine alle procedure per l’accreditamento sia in ordine all’adozione delle rette per tipologia di struttura”*, ha confermato il rapporto convenzionale con le strutture ivi indicate, tra le quali il Centro Diurno ubicato in Via Salvo D’Acquisto n. 8 gestito dalla Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. - Onlus di Bari, inserito nell’allegato 2 della predetta Deliberazione.

La struttura in oggetto, pertanto, risultava autorizzata all’esercizio nella sede di Via Salvo D’Acquisto n 8 ai sensi dell’art. 29, comma 5-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. *“Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sullo scarto di atti autorizzativi di quest’ultime, in conformità alla programmazione definito dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all’esercizio dell’attività.”*], nonché accreditata transitoriamente ai sensi della L. n. 724/94.

Pertanto, con nota prot. n. 24/4860/2 del 12/11/2008 il Servizio PGS ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare sopralluogo presso la sede del Centro Diurno in Via Salvo D’Acquisto n. 8, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l’accreditamento istituzionale.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, unitamente al Dirigente Medico incaricato, con nota prot. n. 2340 del 17/06/2010, comunicava al Settore PGS di aver rilevato la non conformità della struttura ai requisiti strutturali di cui al citato Regolamento ed esprimeva il seguente parere:

“(…) si comunicano le risultanze degli accertamenti eseguiti da questo Dipartimento e finalizzati all’accreditamento istituzionale del Centra Diurno “CSISE” con sede operativa in Triggiano (BA) alla Via S. D’Acquisto n. 8. Dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto è emerso che la superficie della struttura (mq 228) è inferiore alla superficie minimo indicata in metri 250/300 dal R.R. n. 3/2005. Sono state inoltre rilevate le seguenti non conformità: (…) Conclusioni Per quanto sopra si ritiene che il Centro Diurno “C.S.I.S.E” con sede operativa in Triggiano (BA) alla Via S. D’Acquisto n. 8, NON possiede i requisiti previsti dal R.R. n. 7/2002 e gli ulteriori requisiti generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 per essere accreditato istituzionalmente.”

Con Determinazione Dirigenziale n. 269 del 14/07/2010, il Dirigente del Servizio PGS, sulla base del sopra riportato parere negativo espresso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ha respinto l’istanza di accreditamento istituzionale inoltrata dalla Società Cooperativa C.S.I.S.E Onlus di Bari il 06/08/2007 per la predetta struttura.

Successivamente, la Società Cooperativa, con istanza del 07/10/2010, proponeva al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., formale istanza di riesame del diniego di accreditamento istituzionale del predetto Centro Diurno.

Con nota prot. n. A00-081/5360/Coord del 19/11/2010 il Dirigente del Servizio PGS ha rinnovato l'incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare sopralluogo presso il Centro Diurno in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l'accreditamento istituzionale.

Con nota prot. n. 1398 del 05/04/2011 il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha confermato il mancato possesso dei requisiti previsti dal R.R. n. 7/2002 e dal R.R. n. 3/2005 per l'accreditamento della struttura.

Pertanto, il Presidente della Giunta Regionale, con D.P.G.R. n. 704 del 04/07/2011, ha adottato il decreto di diniego, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b) 1) e art. 26 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno sito in Triggiano (BA) alla Via Salvo d'Acquisto n. 8.

Successivamente, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. Onlus:

- con note prott. nn. 185 del 30/12/2011 e 58 del 18/06/2012, ha chiesto all'Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18/2009, di trasferire il Centro Diurno sito in Triggiano dalla Via Salvo d'Acquisto nn. 6-8 alla Via Gramsci nn. 37-41;
- con istanza prot. n. 106 del 14/12/2012, ad oggetto *"Domanda per l'accreditamento istituzionale di struttura sanitaria operante in regime di transitorio accreditamento ai sensi della Legge 724/94, struttura trasferita ai sensi dell'art. 1 del R.R. n. 18/2009"*, ha chiesto all'Assessorato Politiche della Salute il rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno sito in Triggiano, alla Via Gramsci nn. 37-41, dichiarando che la struttura è *"Autorizzata all'esercizio delle attività sanitarie ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della LR 8/2004 e successive modifiche ed integrazioni (...)* è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n. 3 del 13/01/2005. (...) è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n. 3 del 13/01/2005 (...)" ed allegandovi, tra l'altro, l'Autorizzazione Sanitaria n° 011/12 dell'11/12/2012 rilasciata dal Comune di Triggiano, con la quale il Sindaco del predetto Comune, ritenendosi erroneamente competente per il rilascio di autorizzazione all'esercizio, ha autorizzato l'apertura del "Centro Diurno CSISE" nella nuova sede di Via Gramsci nn. 37-41.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_151/5489 del 27/05/2016 trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, al Sindaco del Comune di Triggiano ed al legale rappresentante della Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. Onlus, la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha comunicato quanto segue:

"(...) considerato:

- *che l'art. 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede che "Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art.3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 13 genn. 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accreditamento transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino all'acquisizione dell'accreditamento istituzionale. (...)"*;
- *che la R.R. n. 18 del 30/07/2009, applicabile alla data (30/12/2011) di comunicazione del trasferimento dal-*

- la sede di Via Salvo D'Acquisto n. 8 in Triggiano alla sede di Via Gramsci nn. 37-41 in Triggiano nel disporre, tra l'altro, che "Il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta", ha comunque "fatto salvo quanto prevista dalla normativa vigente";*
- *che la normativa, già vigente alla medesima data, prevede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3 della L.R. n. 8/2004 e che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture e che, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. "Alla Regione compete il rilascia dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.";*
 - *che la Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. Onlus ha trasferita, nell'ambito del Comune di Triggiano, il Centro Diurno dalla sede di Via Salvo D'Acquisto nn. 6-8, autorizzata ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. 28/5/2004 n. 8 e s.m.i.(...), alla nuova sede di Via Gramsci nn. 37-41, in assenza della prevista autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune e della successiva autorizzazione all'esercizio per trasferimento (previa verifica dei requisiti nella nuovo sede) da parte della Regione;*
 - *che, nonostante quanto sopra, si ritiene di non dover avviare il procedimento di chiusura della struttura in ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. in quanta, oltre ad essere stata rilasciata dal Comune (pur non competente) l'autorizzazione sanitaria per l'apertura del Centro Diurno, detto trasferimento è stato di fatto portato a conoscenza della Regione sin dal 14/12/2012, data dell'istanza di accreditamento inoltrata all'Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia, ed, inoltre, la Cooperativa Sociale ha continuata ad esercitare l'attività nella nuova sede in vigenza di accordi contrattuali con la ASL BA;*
 - *che, peraltro, è necessario sia procedere alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e dell'accreditamento, che al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune;*
 - *che, pur trattandosi di procedura di trasferimento di fatto già in corso alla data di entrata in vigore del citato comma 6 ter, aggiunta dalla L.R. n. 14/2013 all'art. 29 della L.R. n. 8/2004, si ritiene sia comunque applicabile l'art. 28 bis, comma 5 della L.R. n. 8/2004, il quale prevede che: "La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento";*
 - *si invita il legale rappresentante della Cooperativa Sociale CS/SE. Onlus a trasmettere alla scrivente Sezione l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Centro Diurna, nell'ambito del Comune di Triggiano, dalla Via Salvo D'Acquisto nn. 6-8 alla Via Gramsci nn. 37-41 („)";*
a tal riguardo:
 - *considerato che la predetta Autorizzazione Sanitaria n° 011/12 per l'apertura di un Centro Diurno Psichiatrico è stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Triggiano sulla base di presupposti urbanistico-edilizi (...) che sembrano contenere quelli necessari per l'autorizzazione alla realizzazione (per trasferimento);*
 - *tuttandosi di trasferimento nell'ambito dello stessa Comune, per cui il Comune di Triggiano potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento senza acquisire la verifica di compatibilità da parte della Regione, in quanta si dà per acquisita la rispondenza al fabbisogno aziendale;*
si ritiene che il Comune di Triggiano possa formalmente rilasciare "ora per allora" l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della struttura in Via Gramsci nn. 3741;
 - *nelle more della trasmissione del predetto provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Centro Diurno, si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare con urgenza idonea sopralluogo presso il Centro Diurna sito in Triggiano (BA) alla Via Gramsci nn. 37.41, finalizzata alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale nella predetta sede (...)."*

Con PEC del 29/07/2016 il legale rappresentante della Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. Onlus di Bari ha trasmesso alla scrivente Sezione la Determinazione n. 760 del 27/07/2016 con cui il Responsabile del Settore Polizia Locale — Sviluppo e Ambiente — Sicurezza Sociale e Cultura del Comune di Triggiano ha autorizzato la realizzazione per trasferimento, nell'ambito comunale, della struttura riabilitativa psichiatrica semiresidenziale, con dotazione di n. 20 posti, denominata "Centro Diurno CSISE", dalla Via Salvo D'Acquisto nn. 6/8 alla Via Gramsci n. 37/41.

Con nota prot. n. 065690/16 dell'11/11/2016 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato alla scrivente Sezione quanto segue:

"Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la quale la Regione Puglia — Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale — Servizio Accreditamenti, ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione — Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori ai fini del rilascio dell'accredimento Istituzionale alla struttura Sanitaria sopra indicata per CENTRO DIURNO (...) in data 26 ottobre u.s. è stato effettuato idoneo sopralluogo nonché la valutazione di atti e documenti previsti dalla L. R. 08/2004 e s.m.i., dal R.R. 03/2005 e s.m.i. Esaminata la documentazione acquisita, ivi compresa quella integrativa inviata mezza PEC in data 11.11.2016, a conclusione del procedimento:

- Visto l'esito dei controlli eseguiti;
- Esaminati gli atti presentati;

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE: - CENTRO DIURNO".

Denominazione: CENTRO DIURNO C.S.I.S.E.

Titolare COOP. SOCIALE C.S.I.S.E. ONLUS

Legale rappresentante ANNAMARIA MAFFEI

Sede Legale VIA G. PETRONI 35/E - BARI

Sede operativa VIA GRAMSO 37/41 - 70019 TRIGGIANO

Attività CENTRO DIURNO Psichiatrica

Ricettività 20 utenti

Natura giuridica Privato

Direttore Sanitaria della Struttura, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 08/2004 e s.m.i. Dr. PAOLO DE LUCA nato MESAGNE

Il 24.04.1973

residenza

laurea in MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA BARI - 07.07.2005

specializzazione in PSICHIATRIA UNIVERSITA` BARI —27.10.2009

Abilitazione professione 2006/1

Iscrizione albo/ordine BRINDISI n° 2946— 09.03.2006 (...)"

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare alla Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. Onlus di Bari il cui legale rappresentante è Annamaria Maffei, ai sensi degli artt. 8, comma 3 e 29, comma 6-ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale accreditamento istituzionale del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato "CENTRO DIURNO CSISE", nella sede di Triggiano (BA) alla Via Gramsci nn. 37-41, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Paolo De Luca, nato a Mesagne il 24/04/1973, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Coop. Sociale C.S.I.S.E. ONLUS è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, *“La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL o corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo”*;
- il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m...

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare alla Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. Onlus di Bari il cui legale rappresentante è Annamaria Maffei, ai sensi degli artt. 8, comma 3 e 29, comma 6-ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale accreditamento istituzionale del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato *“CENTRO DIURNO CSISE”*, nella sede di Triggiano (BA) alla Via Gramsci nn. 37-41, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Paolo De Luca, nato a Mesagne il 24/04/1973, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Coop. Sociale C.S.I.S.E. ONLUS è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, *“La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipu-*

lati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";

il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. Onlus, Via Giulio Petroni n. 35/E, Bari;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore del DSM ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Triggiano (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematica (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità della Regione Puglia,
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.
- h) Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3 del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Il Dirigente della Sezione SGo
(Giovanni Campobasso)